

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 20-3043

**Art. 16 c. 1 DCR n. 563/99 smi. DGR n. 43-29533/2000 modificata dalla DGR n. 66-13719 del 29.03.2010 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni grandi strutture di vendita" - Istanza Soc. ISG SIIQ grande struttura G-CC2 mq. 6288.34 ubicato Comune di Isola D'Asti - Parere ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis e 2 ter della DGR n. 43-29533/2000 modificata dalla DGR 66-13719 del 29.03.2010.**

A relazione dell'Assessore Casoni:

Premesso che:

l'art. 16, c. 1, della D.C.R. 563-13414/1999 smi prevede che "l'apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della cost. e nella legge n. 287/1990. E' considerata in sintonia con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 17, 25, 26 e 27. Negli altri casi il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale";

il comma 1 della citata disposizione prevede inoltre che "Le decisioni motivate da esigenze di tutela della produttività del sistema e della dinamica concorrenziale si assumono applicando una metodologia di analisi approvata con deliberazione della Giunta regionale";

a tale fine la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 66-13719/10 che, ad integrazione della D.G.R. n. 43-29533/2000 "D.lgs. 114/1998 –art. 9- L.R. 28/1999 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", recante disposizioni attuative per l'applicazione del citato art. 16, c. 1 parte ultima, stabilisce in proposito peculiari modalità documentali e procedurali;

in particolare, ai sensi dell'art. 4 c. 5 bis della D.G.R. n. 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. n. 66-13719/10, il soggetto richiedente che intenda avvalersi dell'art. 16, c. 1, ultima parte, della D.C.R. n. 563-13414/1999, così come modificato dalla D.C.R. n. 59.10831/2006, è tenuto a rendere nell'istanza esplicita dichiarazione in tal senso e a produrre la documentazione indicata all'art. 5, con particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al n. 11) per il caso specifico di intervento in applicazione dell'art. 16;

ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis della citata deliberazione della Giunta regionale, il responsabile del procedimento in sede regionale provvede a trasmettere alla Giunta regionale la documentazione necessaria per l'acquisizione di vincolante parere in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti che determinano il contrasto con l'utilità sociale ai sensi dell'art. 16, c. 1, ultima parte della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.. Il parere è espresso dalla Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi, ai fini dell'espressione del parere finale del rappresentante della Regione nella conferenza dei servizi medesima. Nel caso di sua mancata acquisizione entro il termine ultimo per l'adozione della deliberazione della conferenza dei servizi, il parere del rappresentante della Regione nella Conferenza dei Servizi sarà negativo con la motivazione che non sono rispettati i criteri degli

Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio di cui alla D.C.R. n. 563-13414/1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 59-10831/2006;

l'art. 6, c. 2 ter. indica i criteri e gli elementi di valutazione sulla base dei quali la Giunta regionale esprime il proprio parere vincolante in ordine all'eventuale contrasto con l'utilità sociale valutando, nel rispetto dell'art. 16 della D.C.R. n. 563-13414/1999, così come modificata dalla DCR n. 59-10831/06, le esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale;

l'art. 6, c. 2. quater prevede inoltre che nel caso di mancato rispetto del c. 2 ter, e qualora eventualmente siano rilevati ulteriori effetti negativi sulla produttività del sistema ed ulteriori effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale, il parere vincolante espresso dalla Giunta regionale, previsto al precedente c. 2bis, sarà negativo e dovrà essere corredato da opportune motivazioni.

In data 28.9.2011 è pervenuta agli uffici regionali istanza, ai sensi dell'art. 16 sopraindicato, da parte della soc. IGD SIIQ spa Via Agro Pontino 3 Ravenna in riferimento ad un intervento in Comune di Isola d'Asti Via Prato Boschiero Comparto A - volto ad ampliare la superficie di vendita della grande struttura G-CC1 da mq. 5999 (autorizzata con delibera Conferenza dei Servizi n. 411 del 13.1.2006) mediante il rilascio di tre nuove autorizzazioni per esercizi di vicinato di mq. 289.34 complessivi e modifica della tipologia distributiva da G-CC1 a G-CC2

La società IGD SIIQ spa ha a tale proposito prodotto la documentazione prevista, secondo le specificazioni indicate nell'allegato A alla presente deliberazione, con particolare riferimento a quanto indicato al n 11) dell'art. 5 della D.G.R n. 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. n. 66-13719/2010

Il responsabile del procedimento in sede regionale ha provveduto, accertato il completamento degli atti istruttori, all'avvio del procedimento con nota n. 11588 del 5.10.2011 ed ha trasmesso alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis della citata deliberazione della Giunta regionale, la documentazione richiesta al fine dell'espressione del prescritto parere vincolante.

Vista la documentazione di presupposto di cui sintesi all'allegato "A" "Scheda istanza", ed esaminata in particolare, l'istruttoria contenuta nell'allegato "B" "Scheda di valutazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter della D.G.R. n. 66-13719 del 29.3.2010" e nell'allegato "C" "Relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita" di cui all'art. 6 comma 2 quater della D.G.R. sopra richiamata, acquisite alla presente deliberazione;

la Giunta regionale, assunte le risultanze degli atti istruttori e per le motivazioni espresse negli allegati A-B-C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con voti unanime,

*delibera*

di esprimere parere favorevole in riferimento all'istanza della soc. IGD SIIQ spa, volto al rilascio di un'autorizzazione per l'insediamento di una grande struttura di vendita G-CC2 con superficie di vendita di mq. 6288.34, tramite l'ampliamento della superficie di vendita della grande struttura G-CC1, attiva ed operante, di mq. 5999 (autorizzata con delibera Conferenza dei Servizi n. 411 del 13.1.2006) mediante il rilascio di tre nuove autorizzazioni per esercizi di vicinato con superficie di

vendita complessiva di mq. 289.34, e modifica della tipologia distributiva da G-CC1 a G-CC2, ubicato nel Comune di Isola d'Asti Via Prato Boschiero Comparto A, sulla base dei seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: scheda di sintesi relativa agli atti documentali allegati all'istanza (Allegato A), scheda di valutazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter della D.G.R. n. 66-13719 del 29.3.2010 che da ultimo ha integrato la D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 (Allegato B) e relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita di cui all'art. 6 comma 2 quater della D.G.R. sopra richiamata (Allegato C);

di consentire pertanto l'ulteriore corso del procedimento in sede regionale, mediante l'espressione del parere finale favorevole da parte del rappresentante regionale all'interno della conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del d.lgs. 114/1998, al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per grande struttura di vendita.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e art. 5 della LR n. 22/2010

(omissis)

Allegato A (omissis)  
Allegato B  
Allegato C (omissis)



**ALLEGATO B**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE AI SENSI**

(Art. 6 comma 2 ter della DGR n. 43-29533/2000 come modificata dalla DGR n. 66-13719 del 29.3.2010)

**D.LGS 114/98 - LEGGE REGIONALE 28/99**

DDCR n. 563-13414 del 28.10.99, n. 347-42514 del 23.12.2003 e 59.10831 del 24.3.2006  
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

---

ART. 16 C. 1 - DDCR n. 563-13414 del 29.10.99, n. 347-42514 del 23.12.2003 e DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

---

**COMUNE:** ISOLA D'ASTI **ARCHIVIO** n. 1111  
Pop. Residente n. 2176

**PROVINCIA** ASTI

**RICHIEDENTE:** Soc. **IGD SIIQ** spa  
Sede Operative: Via Agro Pontino 3 Ravenna  
Sede legale: via trattati comunitari europei 1957/2007 - Bologna  
Legale rappresentante Zoia Roberto  
Preposto alla vendita dei generi alimentari SABETTA Giuseppe

---

Data presentazione domanda al Sindaco:	26.9.2011
Data trasmissione domanda in Regione:	28.9.2011
Data completamento atti istruttori ed avvio del procedimento:	28.9.2011
Data convocazione Conferenza Servizi: (entro 60 gg avvio proced.)	28.10.2011
Data svolgimento Conferenza dei Servizi:	10.11.2011
Termine deliberazione Conferenza: (90 gg dalla data di conv. C.dei S.)	26.1.2012
Formazione assenso: (120 gg dalla data conv. C.dei S.)	25.2.2012

---

**TIPO DI INTERVENTO**

**AMPLIAMENTO** grande struttura "centro commerciale" da mq. 5999 a mq. 6288.34, tramite il rilascio di n. 3 autorizzazioni per esercizi di vicinato e **MODIFICA** tipologia distributiva da G-CC1 a G-CC2 – in un centro commerciale attivo ed operante

## UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Via Prato Boschiero – isola d'Asti – Comparto A

## CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO:

AMPLIAMENTO superficie di vendita di una grande struttura “centro commerciale” attivo ed operante (autorizzato con delibera Conferenza dei Servizi n. 411 del 13.1.2006) da mq. 5999 a mq. 6289.34 tramite il rilascio di tre nuove autorizzazioni per esercizi di vicinato con superficie di vendita complessiva di mq. 289.34 e modifica tipologia distributiva da G-CC1 a G-CC2

**TIPOLOGIA DISTIRBUTIVA:** G-CC2 con superficie di vendita di mq. 6288.34 composto da:

1 grande struttura G-SM1	mq. 4500 (invariata e attivata)
1 media struttura M-SE1	mq. 341 (invariata e attivata)
1 media struttura M-SE1	mq. 184 (invariata e attivata)
15 esercizi di vicinato attivati)	mq. 1263.34 (di cui n. 12 esercizi per mq. 974 invariati e parte

Superficie complessiva del centro commerciale (SLP) attivo ed operante mq. 12283

Settore alimentare e non alimentare

=====

**Ai sensi dell'art. 4, c. 5 bis della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010** la domanda è stata formalmente corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- la Società IGD SIIQ spa dichiara che intende avvalersi dell'art. 16 c. 1 ultima parte della DCR 59-10831 del 24.3.2006 che ha modificato la DCR 563/99
- L'impresa commerciale alla quale saranno intestate le tre autorizzazioni per esercizi di vicinato è la Soc. Immobiliare Grande distribuzione IGD SIIQ spa
- Non sussistono le condizioni ostative dell'esercizio delle attività commerciali previste dall'art. 5 c. 2 del d.lgs 114/98 (indicata nell'autocertificazione allegata all'istanza del centro commerciale)

=====

## PRECEDENTI AMMINISTRATIVI

- Delibera Conferenza dei servizi n. 411 del 13.1.2006 richiesta dalla Soc. Nikefin srl per attivazione centro commerciale G-CC1 con superficie di vendita di mq. 5999 composto da 1 G-SM1 di mq. 4500, 1 media struttura di mq. 300 e 13 esercizi di vicinato per complessivi mq. 1199
  - Autorizzazione amministrativa n. 2 del 17.1.2006 attivazione del centro commerciale di cui alla DCS n. 411 13.1.2006 a cui discendono le singole autorizzazioni
  - DD n. 339 del 27.9.2007 onere aggiuntivo determinazione importo e comuni beneficiari a seguito della DGR n. 21-4844 del 11.12.2006
- Determina Dirigenziale n. 253 del 6.6.2006 di esclusione del progetto dalla fase di valutazione d'impatto ambientale presentato dalla Soc. Nikefin
- Determina Dirigenziale n. 47 del 19.3.2007 autorizzazione urbanistica LR 56/77 smi art. 26 comma 8 e seguenti preventiva al rilascio del permesso di costruire rilasciato alla Soc. Nikefin

- Autorizzazione amministrativa n. 24 del 27.10.2009 rilasciata dal Comune di Isola d'Asti applicazione art. 15 comma 10bis della DCR 563/99 smi per ridefinizione interna del centro commerciale: 1 G-SM1 di mq. 4500 – 2 M-SE1 di mq. 341 e 184 e n. 12 esercizi di vicinato per complessivi mq. 974 (a cui discendono le singole autorizzazioni amministrative)
- Determina dirigenziale del Comune di Isola d'Asti n. 59 del 29.10.2009 presa atto volturazione autorizzazioni amministrative intestate alla Nikefin Asti srl in IGD SIIQ spa per intervenuta fusione per incorporazione



**VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**  
ART. 6, c. 2 ter DGR n. 66-13719 del 29.3.2010

**Per esercizi e centri commerciali con offerta mista:**

**1a) Sussistenza della destinazione d'uso commerciale alla presentazione dell'istanza di autorizzazione**

Dal certificato urbanistico del Comune di Isola d'Asti datato 10.5.2011 risulta che, rispetto al vigente e operante PRGC, l'area interessata ricade in "Area commerciale di nuovo impianto 05" normata dall'art. 15 delle NTA del PRG

**VERIFICATO**

**1b) Inderogabile rispetto dei criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali e delle localizzazioni commerciali stabiliti dagli artt. 13 e 14 della DCR 563-13414 del 29.10.1999**

- Il Consiglio Comunale di Isola d'Asti, ha, con deliberazione n. 14 del 20.4.2009 approvato i criteri comunali ai sensi della DCR 59/06 –
- L'area d'intervento è stata riconosciuta come localizzazione L2 (zona Molini) in applicazione dell'articolo "Ulteriori Disposizioni" della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006
- Non è stato approvato il Progetto Unitario di Coordinamento in quanto l'insediamento commerciale "centro commerciale" insistente all'interno della localizzazione L2 ha ottenuto con DD n. 253 del 6.6.2006 l'esclusione del progetto presentato dalla Soc. Nikefin dalla fase di Valutazione d'impatto ambientale

**VERIFICATO**

**1c) Inderogabile rispetto dell' art. 25 della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999**

**1) Computo posti auto**

in applicazione dell'art. 25, c. 1 della DCR 59.10831 del 24.3.2006, **il fabbisogno di posti auto obbligatorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale**, per la grande struttura di vendita "centro commerciale" con superficie di mq. 6289.34 è calcolato secondo i parametri di cui al c. 3 dello stesso articolo:

G-SM1 di mq. 4500  $(245 + 0.20 (4500-2500)) =$  pa 645

M-SE1 di mq. 341  $\times 0.045 =$  pa 41

M-SE1 di mq. 184  $\times 0.045 =$  pa 22

Es. vicinato mq. 1263  $\times 0.12 =$  pa 151

**totale grande strutturale = N.p.a 859**

**2) Computo superficie dei posti auto comprensivi della viabilità interna e di accesso**

I posti auto sono tutti previsti quasi tutti a raso solo una piccola quota (pa 21) nella struttura (l piano)

Ai sensi dell'art. 25 c.6, la superficie corrispondente ai posti auto così come calcolati, è la seguente:

838 posti auto a raso (coeff. di trasform. mq. 26/rao pa 838) = mq. 21788  
 21 posti auto nella struttura (coeff. di trasform. Mq. 28/struttura pa 21) = mq. 588  
 859 posti auto per mq. 22376

**3) Computo delle superfici e del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggi pubblici**

L'art. 21 l.r.56/77, c. 1 sub 3) prevede che sia destinato a standard pubblico, per gli insediamenti commerciali in aree di ristrutturazione urbanistica e di completamento, una dotazione minima stabilita nella misura dell'100% della SLP. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50%

La SLP indicata nelle tavole progettuali è pari a mq. 12283:

**con conseguente obbligo di standard pubblico pari a mq. 12283 di cui almeno il 50% destinato a parcheggio quindi pari a mq. 6141**

Ai sensi dell'art. 25 c.2, lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico e la conseguente superficie, è determinato nella misura del 50% del totale calcolato, fatto salvo il rispetto dell'art. 21 della l.r.56/77 smi, :

**50% di p.a n. 859 = n. 430**

**50% di mq. 22376 = mq. 11188**

Poiché è prevalente il valore derivante dal calcolo effettuato ai sensi dell'art. 25 c. 2, rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 21 c. 1 sub. 3) della LR 56/77 smi (mq. 11188 > a mq. 6141) il n. di posti auto e relativa superficie da destinarsi a parcheggi pubblici deve essere pari a:

**minimo di superficie mq. 11188**

**minimo n. p.a 430**

**LA RESTANTE QUOTA DI POSTI AUTO E SUPERFICIE PER RAGGIUGERE IL VALORE DERIVATO DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 25 C.3 (p.a. n. 430 = mq. 11188) SARA' OPPORTUNAMENTE REPERITA IN AREE PRIVATE (ART. 25 C. 2)**

**4) Verifica dei valori di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) con dati di progetto dal quale, in conformità con l'art. 25 della DCR n. 59/06 presenti nel progetto allegato all'istanza**

Dalle tavole progettuali e dalla relazione presentate a corredo della domanda:

	Dati progettuali complessivi	Fabbisogno art. 25 DCR 59/06
Totale posti auto	n. 862	n. 859
Totale superficie per posto auto	Mq. 22960	Mq. 22376
Totale parcheggi pubblici	n. 707	n. 430
Totale superficie parcheggi	Mq. 18458	Mq. 11188

**VERIFICATO**



1d) **Inderogabile applicazione delle modalità previste all'art. 26 della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 in ordine alle valutazioni e verifiche di impatto sulla viabilità con le seguenti ulteriori specificazioni:**

1. **i livelli di servizio E-F non sono mai accettati;**
2. **previsione di almeno una pista ciclabile dall'area commerciale all'insediamento urbano più vicino e aree a servizi di uso collettivo ove esistenti o in progetto, il più possibile raccordata a viabilità di tipo urbano e/o a percorsi ciclabili esistenti e in progetto;**
3. **previsione di percorsi pedonali protetti per raccordare l'area commerciale alle fermate dei mezzi di trasporto pubblici e all'area residenziale più vicina**

L'impatto sulla viabilità generato dall'ampliamento del comparto A di mq 289 rispetto alla struttura già autorizzata e attiva è stato verificato sommando i seguenti flussi di traffico rilevati e indotti (**A+B**):

**A) Flussi di traffico attuali rilevati:**

- a. rilievi effettuati dal 18/03/11 al 14/04/11 nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17 alle 19;
- b. rilievo del traffico attuale più critico preso in considerazione è il sabato 26/03/11 dalle ore 17 alle ore 18;
- c. rilievo è sottoscritto dal professionista ed è stato effettuato sui seguenti tratti di strada:
  - i. SS 231
  - ii. A33
  - iii. SS 456
  - iv. Via Gianotti;

**B) Flussi di traffico viari indotti dall'ampliamento del comparto A di mq 289:**

- a. I flussi indotti si calcolano sulla base dei posti auto, ex art. 25, che l'ampliamento genera. La superficie di mq 289,34 di ampliamento del comparto A prevede ulteriori 34 posti auto aggiuntivi rispetto ai 825 posti auto dati dalla superficie autorizzata e attiva di mq 5.999. Essendo 825 p.a. già verificati, sia perché oggetto di analisi della originaria autorizzazione sia perché avvalorati dall'attuale rilievo del traffico riferito alla data del 26/03/11, il calcolo dei flussi indotti per via dell'ampliamento deve considerare esclusivamente i 34 posti auto dati dall'ampliamento.  
Il flusso indotto (F) si calcola applicando il coefficiente 0,65 ai posti auto aggiuntivi:

$$F = 0,65 \cdot 34 \text{ (p.a.)} = 22 \text{ veicoli/h}$$

La somma dei flussi di traffico attuali (A) e dei flussi di traffico previsti dall'ampliamento (B) di 22 veicoli/h **non variano il buon livello di servizio attuale.**

Per una più completa verifica dell'art. 26 della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 è stato sommato al livello di servizio (dato dal traffico rilevato + traffico indotto dall'ampliamento) il potenziale scenario che contempla i flussi del lotto C, non ancora attivo, e dell'intervento Perosino. Sono verificati flussi di traffico totali non elevati e **los contenuti entro il C.**

**Opere di viabilità in progetto**

Le opere sono quelle già prescritte nell'autorizzazione n. 2 del 13/01/06 e già realizzate, compresi percorsi ciclabili e pedonali.

**Descrizione aree di carico scarico:**

Invariata

**Descrizione delle criticità rilevate:**

Non vengono evidenziate criticità in quanto il traffico dato dall'ampliamento 22 v/h è minimo. I flussi totali, dati anche considerando il comparto C e Perosino, prevede i contenuti entro il C.

**VERIFICATO**

**1e) Rispetto dei limiti previsti dalle normative di settore in ordine ai livelli di inquinamento atmosferico, acustico, ecc. generati dall'insediamento.**

**Descrizione delle criticità rilevate:**

Impatto sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale sia per quanto riguarda l'edificio sia per i flussi di traffico.

**VERIFICATO**

**1f) La superficie di vendita dell'istanza di autorizzazione non può essere superiore a 1,5 volte quella dell'immediato concorrente presente nell'ambito del bacino di gravitazione e nell'area di programmazione commerciale di riferimento. Nel caso dei centri commerciali il valore è assunto per la superficie complessiva dello stesso e per ciascuna media e grande struttura di vendita in esso presente**

Nel bacino di gravitazione indicato dalla Società nella relazione a corredo dell'istanza e nell'area di programmazione commerciale di riferimento (Asti) come definita dalla L.R. 28/99, sono state considerate tipologie concorrenti alla grande struttura "centro commerciale" G-CC2 di mq. 6288.34, oggetto di richiesta di applicazione dell'art. 16, tutte le grandi strutture "centro commerciale" settore alimentari e non alimentari di tipologia G-CC2 da mq. 6000-12000 –

Le medie e le grandi insistenti all'interno del centro commerciale non subiscono variazioni – l'ampliamento della superficie di vendita consiste nel rilascio di tre autorizzazioni per esercizi di vicinato

Dai dati dell'Osservatorio regionale del commercio anno 2010 non risultano presenti altre strutture della Tipologia G-CC2 da mq. 6000 a mq. 12000 oltre a quello di che trattasi

Nel Comune di Asti è attivo ed operante un centro commerciale denominato "Il Borgo" con superficie di vendita complessiva di mq. 16000, con tipologia distributiva G-CC3 di una superficie autorizzata



superiore a quella richiesta rispettando il principio della concorrenza tra le forme di vendita simili tutelato dal presente punto 1f)

**VERIFICATO**

**1g) La superficie di vendita autorizzabile non può essere superiore alla soglia massima della analoga tipologia di struttura distributiva, con lo stesso tipo di offerta merceologica, immediatamente superiore a quella prevista dall'art. 17 della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 smi. Per la tipologia distributiva "centro commerciale" (art. 6 c. 1,2,3 sub a) e b)) della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999) la sussistenza del suddetto requisito è assunta sia per l'intera tipologia centro commerciale**

La superficie di vendita richiesta per la tipologia centro commerciale G-CC2 di mq. 6288.34, corrisponde alla soglia massima della tipologia di struttura distributiva immediatamente superiore a quella ammessa dalla tabella n. 4 dell'art. 17 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 per il Comune di Isola d'Asti (Comune turistico) in una localizzazione L2 –

**VERIFICATO**

## **CONCLUSIONI ISTRUTTORIE**

In relazione a quanto stabilito dai comma 2 bis dell'art. 6 " Adempimenti regionali" della DGR n. 66-13719 del 29.3.2010 che ha modificato ed integrato la DGR n. 43-29533 del 1 marzo 2000, in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale, risultano interamente rispettati i limiti inderogabili indicati ai punti 1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) del c. 2 ter dello stesso articolo, con le seguenti prescrizioni:

- **Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinata:**
  - alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società La IGD SIIQ spa alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 15 c. 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro 5019.59 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.  
Ai sensi del comma 3bis dell'art. 2 della LR 13 del 27.7.2011 la somma di Euro 5019.59 determinata sulla base dei criteri di cui agli artt. 2,4,5,6,7 della DGR n. 21-4844/2006, è così ripartita:  
Euro 376.47 al rilascio dell'autorizzazione commerciale da versare sul fondo regionale  
All'attivazione:  
Euro 878.43 (differenza tra il 25% degli oneri aggiuntivi meno la quota del 30% al rilascio dell'autorizzazione)  
Euro 3764.69 ai comuni beneficiari di cui:  
Euro 1694.11 al Comune sede d'intervento  
Euro 2070.58 ai Comuni limitrofi
  - ai sensi dell'art. 2 comma 3ter della LR 13/2011, alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società SELF G4 srl alla corresponsione, di una quota di compensazione ambientale computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento
- **fare salve tutte le altre prescrizioni inserite negli atti autorizzatori**

Da ultimo è fatto obbligo che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
Arch. PATRIZIA VERNONI

Torino: 14.11.2011